

Pubblicato il 23/12/2017

N. 05686/2017 REG.PROV.CAU.

N. 09094/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9094 del 2017, proposto da:  
Istituto Scolastico Magnum S.r.l., Istituto Scolastico Ferruccio S.r.l., in persona dei  
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo  
Buongiorno, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia  
88;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-USR per il Lazio non  
costituito in giudizio;

*per l'ottemperanza, previa misura cautelare anche monocratica,*  
delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato - Sez. VI del 20 ottobre 2017 n.  
04601/2017 e n. 04602/2017, rese tra le parti, in relazione al Decreto del Direttore  
Generale n. 686 del 1° dicembre 2017, notificato in data 13 dicembre 2017, recante  
revoca all'Istituto Scolastico Magnum, con sedi in Roma, Via Borneo 30 e Viale

Europa 140, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, dello status di scuola paritaria per la scuola secondaria di II grado relativamente agli indirizzi di studio di Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Istituto tecnico economico Amministrazione Finanza e Marketing; alla nota di trasmissione del D.D.G. n. 686/2017, datata 1° dicembre 2017, prot. n. 35276.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Premesso che entrambe le ordinanze di questa Sezione VI, 20 ottobre 2017, nn. 4601 e 4602, delle quali è chiesta l'esecuzione con un unico ricorso (collettivo) per ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a. (trattandosi di questioni e censure identiche nei confronti della medesima Amministrazione, che nella trattazione del merito avrebbero condotto alla riunione dei ricorsi), hanno accolto l'istanza cautelare sul rilievo della violazione del contraddittorio procedimentale, in relazione agli artt. 3, comma 3° del D.M. n. 267 del 29.11.2007 e 5, comma 4° del D.M. n. 83 del 10.10.2008 e alla Circolare Ministeriale n. 31. prot. n. 861 del 18 marzo 2003 (di attuazione della L. n.62 del 10 marzo 2000 sulla parità scolastica), disponendo la sospensione ed il riesame dei provvedimenti ed assegnando agli Istituti ricorrenti il termine di 30 giorni per rimuovere le irregolarità;

Rilevato che con la nota dell'8 dicembre 2017 i ricorrenti avevano dato seguito a quanto richiesto, ma che l'Amministrazione ha inviato la nota 13 dicembre 2017, in cui si contesta la mancata trasmissione della documentazione richiesta dalle ordinanze di questa Sezione nn. 4602 e 4601 del 2017 e il mancato possesso negli Istituti ricorrenti dei requisiti per il mantenimento dello status di scuole paritarie, disponendone la revoca dall'anno scolastico in corso;

Considerato che l'adozione del richiesto provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da

non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, da fissare per il prossimo 25/01/2018, perché tale pregiudizio, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e nell'intervallo anzidetto, appare avere i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità, in relazione all'affidamento degli studenti iscritti a continuare l'attività scolastica iniziata da oltre quattro mesi con gli stessi docenti e nella medesima struttura, e che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, conferma la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati sino alla prossima trattazione collegiale.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25/01/2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 dicembre 2017.